

Assemblea Regionale Siciliana

CXVIII

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1948 (ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Pag.

Regolamento interno dell'Assemblea (<i>Seguito della discussione</i>):	
PRESIDENTE	2167 2168 2169 2170 2171
	2172 2173 2174 2175 2176
MAROTTA, relatore	2167 2168 2169 2170
	2171 2172 2173 2175 2176
LANZA DI SCALEA	2168 2170 2171
BONFIGLIO	2168 2170 2171 2172 2173
COSTA	2168 2169 2170 2172 2174 2175 2176
ALESSI, Presidente della Regione	2169
	2175 2176
CACOPARDO	2169 2170 2171 2174
FRANCHINA	2169 2170 2171 2172 2175 2176
COLAJANNI POMPEO	2169 2173 2174 2175 2176
MAJORANA	2170 2171 2172 2176
DI MARTINO	2170 2171 2173
LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2171 2172
VERDUCCI PAOLA	2171 2174
RAMIREZ	2173
STARABBA DI GIARDINELLI	2173 2175
STABILE	2174
SAPIENZA GIUSEPPE	2174
LO MANTO	2174
FRANCO	2175

La seduta comincia alle ore 10,20.

BENEVENTANO, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana, che è approvato.

Seguito della discussione del regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta antimeridiana sono stati approvati i primi quattro Capi del Titolo I,

passa al Capo V: Delle Commissioni e Deputazioni.

Sezione I: Della nomina e delle sedute delle Commissioni e deputazioni.

Art. 16: « Per la nomina di tutte le Commissioni la cui elezione spetta all'Assemblea, ciascun deputato vota per due terzi dei membri da eleggersi. Le frazioni della unità vengono computate come unità intera ove siano superiori ad un mezzo; non vengono computate in caso contrario.

La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ciò sia possibile.

Si intendono nominati i deputati che, a primo scrutinio, ottengano maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'art. 4.

Quando si debbano nominare soltanto uno o due membri, la nomina è deferita al Presidente dell'Assemblea.

Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in conformità dell'ultimo comma dell'art. 5. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al quarto comma, le seguenti parole: « il quale deve tenere conto del gruppo parlamentare cui apparteneva il sostituto ».

MAROTTA, relatore, lo accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 16, con la modificazione di cui all'emendamento testé approvato.

(E' approndato)

Passa all'articolo 17:

« Le Commissioni di inchiesta sono nominate dal Presidente dell'Assemblea, su designazione dei gruppi parlamentari, in ragione di un componente per ogni gruppo. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 18:

« Le Deputazioni sono composte dal Presidente dell'Assemblea e da 4 deputati, estratti a sorte. »

LANZA DI SCALEA propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: « estratti a sorte », le parole: « designati dallo stesso Presidente ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Lanza di Scalea.

(E' respinto)

Pone ai voti l'articolo 18.

(E' approvato)

Passa all'articolo 19:

« L'Assemblea può procedere alla nomina di speciali Commissioni per l'esame di determinati argomenti, disegni o proposte di legge. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 20:

« Nessun deputato può essere eletto componente di più di due Commissioni legislative permanenti. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 21:

« Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente dell'Assemblea, per procedere alla nomina di un Presidente, un vice-presidente ed un segretario, e successivamente dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale dell'Assemblea.

Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal deputato più anziano di età. Nella elezione del Presidente, del vice-presidente e del segretario, se nessuno ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due che abbiano avuto maggior numero di voti e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggiore numero di voti, ed a parità di voti, i più anziani di età.

L'elezione del Presidente, vice-presidente e segretario può avvenire contemporaneamente. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, nel secondo comma, le seguenti parole: « se nessuno ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due che abbiano avuto maggior numero di voti ».

MAROTTA, relatore, ritiene che la frase di cui si chiede la soppressione sia, forse, pleonastica in quanto il criterio con essa sancito è ormai adottato dalla costante prassi parlamentare.

BONFIGLIO la stima utile ai fini di una maggiore chiarezza.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' respinto)

Pone quindi ai voti l'articolo 21.

(E' approvato)

Passa all'articolo 22:

« Fatta eccezione per le Commissioni legislative permanenti, di cui alla sezione V del presente capitolo, le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un terzo dei suoi componenti e in ogni caso non meno di tre, compreso il Presidente o il vice-presidente. »

Fa notare che l'articolo costituisce una innovazione, resa necessaria per ovviare all'inconveniente lamentato, per cui le Commissioni legislative non possono, sovente, riunirsi a causa della mancanza del numero legale.

COSTA stima antidemocratico derogare al principio per cui qualsiasi commissione o ente o assemblea non può costituirsi e deliberare se il numero dei presenti non supera la metà più uno dei componenti. Dopo aver fatto notare che esistono altri mezzi, quali il richiamo, la censura e la decadenza, per ovviare agli inconvenienti lamentati, propone la soppressione dell'articolo.

BONFIGLIO concorda.

MAROTTA, relatore, fa notare che l'articolo è stato discusso a lungo dalla Commissione la quale ha deciso di inserirlo nel regolamento per far sì che le Commissioni legislative possano riunirsi con maggiore facilità e quindi elaborare un maggior numero di disegni di legge. Insiste, quindi, per il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE fa notare che l'articolo va in ogni caso mantenuto. Ove, infatti, venisse accolta la tesi dell'onorevole Costa, bisognerebbe

be sempre indicare quale debba essere il numero legale perchè, altrimenti, dovrebbero intervenire tutti i componenti.

ALESSI, *Presidente della Regione*, propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso in tal numero il Presidente o il vice-presidente. »

MAROTTA, *relatore*, lo accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento sostitutivo Alessi.

(*E' approvato*)

Fa notare che la proposta dell'onorevole Costa è da considerarsi superata dopo l'approvazione dell'emendamento sostitutivo Alessi.

Passa all'articolo 23:

« Le Commissioni deliberano a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato un emendamento soppressivo del capoverso.

COSTA è favorevole all'emendamento. Non ritiene, infatti, necessario che il voto del Presidente prevalga, in quanto le Commissioni legislative devono esprimere un parere e non già deliberare.

MAROTTA, *relatore*, osserva che la maggioranza è necessaria anche al fine di manifestare un parere, e che il Presidente può essere considerato come l'espressione di tutti i componenti della Commissione perchè questi hanno manifestato, eleggendo, la loro fiducia in lui.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa notare che la minoranza ha sempre il diritto di esprimere il suo parere attraverso una propria relazione e che, in caso di parità, si ricorre alla *fictio juris* per cui ha prevalenza il voto del Presidente affinchè uno dei due gruppi possa rappresentare la maggioranza.

COSTA ricorda che le Commissioni sono composte in numero dispari appunto per consentire che le deliberazioni vengano prese con una maggioranza effettiva e non già fittizia.

CACOPARDO ritiene che l'articolo risponda ad una esigenza di ordine tecnico da cui non si può prescindere. Le Commissioni legislative, infatti, devono non soltanto esprimere il loro parere, ma elaborare e quindi presentare all'Assemblea i disegni di legge che

pervengono loro. E' pertanto necessario che si possa stabilire una maggioranza — anche quando il numero dei componenti è pari — affinchè questa possa eseguire tale compito.

FRANCHINA fa notare che l'argomentazione addotta dall'onorevole Cacopardo è in perfetta antitesi con quella dell'onorevole Alessi, che condividerebbe se limitata alla qualifica di maggioranza e minoranza.

Il fine che, secondo l'onorevole Cacopardo, verrebbe conseguito sarebbe, invece, antidemocratico perchè il disegno di legge, in realtà, verrebbe elaborato e presentato all'Assemblea da una maggioranza fittizia.

CACOPARDO obietta che la Commissione ha il compito — a cui non si può sottrarre — di portare il disegno di legge in Assemblea.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva, che, ove si stabilisca una parità fra i componenti, viene chiamata relazione di maggioranza quella formulata dal gruppo di cui fa parte il Presidente della Commissione.

COSTA fa notare che non è necessario che una relazione si chiami di maggioranza, anche perchè si possono determinare tre correnti ed esservi pertanto una relazione di maggioranza e due di minoranza.

COLAJANNI POMPEO osserva che il regolamento della Camera dei deputati non contiene una norma simile a quella prevista dall'articolo in questione perchè ammette soltanto il principio della maggioranza reale.

Ritiene, poi, che l'esiguità del numero dei componenti delle Commissioni dell'Assemblea rende più grave l'eventuale prevalenza del voto del Presidente perchè questi è, in definitiva, il più assiduo. Stima che la norma in oggetto sia una innovazione antidemocratica.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che non vengono prese decisioni definitive e che il Presidente, se è il più assiduo, è, in conseguenza, il più informato, il che giustifica la prevalenza del suo voto. (*Commenti*)

COLAJANNI POMPEO precisa di non aver mosso un appunto di carattere politico.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che l'argomento esula dalle questioni politiche.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento soppressivo Napoli.

(*E' respinto*)

Pone quindi ai voti l'articolo 23:

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 24:

« Sui lavori delle Commissioni, a cura del funzionario addetto, viene redatto processo verbale per ogni seduta, che è approvato dalla Commissione nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal deputato segretario funzionante. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, alle parole: « Sui lavori delle Commissioni a cura del funzionario addetto, viene redatto processo verbale », le altre: « Dei lavori delle Commissioni viene redatto, a cura del funzionario addetto, processo verbale ».

MAROTTA, *relatore*, lo accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(*E' approvato*)

Pone quindi ai voti l'articolo 24 con la modificazione di cui all'emendamento approvato.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 25:

« Il Presidente della Commissione nomina per ciascun affare un relatore.

E' sempre in facoltà della minoranza di presentare una propria relazione.

Le relazioni sono distribuite ai deputati 48 ore prima dell'inizio della discussione e, di regola, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta su cui la Commissione è chiamata a riferire. »

MAJORANA ritiene che la Commissione non ha raggiunto, nella formulazione dell'articolo, lo scopo che probabilmente si è proposta. La norma, infatti, contempla la prassi che deve essere seguita dalle Commissioni e pertanto dovrebbe essere più dettagliata. Fa notare, inoltre, che l'ultimo comma dovrebbe formare oggetto di una norma da inserire in altra parte del regolamento.

PRESIDENTE, comunica che l'onorevole Lanza di Scalea ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, nel primo comma, alla parola: « affare », la parola: « lavoro ».

aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « relatore », le parole: « il quale in ogni caso non può essere lo stesso proponente del disegno di legge ».

DI MARTINO propone il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo comma, alla parola: «affare», la parola: «oggetto».

LANZA DI SCALEA ritira il suo primo e-

mendamento e dà ragione del secondo rilevando che il proponente del disegno di legge, nel fare la relazione dinanzi alla Commissione, non potrebbe essere obiettivo perché avendo presentato il disegno di legge, le possibili lacune che questo contiene possono, in buona fede, sfuggirgli.

FRANCHINA fa notare che il relatore rappresenta la maggioranza della Commissione; il medesimo, inoltre, non impone il suo punto di vista, ma lo chiarisce: ritiene pertanto, preferibile che il disegno di legge venga illustrato dallo stesso proponente.

CACOPARDO ritiene che l'argomento sia da esaminare allorché verranno discusse le norme specifiche sulle Commissioni legislative ed invita l'onorevole Lanza di Scalea a ri proporre l'emendamento in tale occasione.

PRESIDENTE concorda.

MAROTTA, *relatore*, propone il seguente emendamento:

Aggiungere, nel primo comma, dopo la parola: «relatore», le parole: «e, quando occorre, i tecnici ed i rappresentanti di categoria».

PRESIDENTE osserva che anche tale questione va trattata quando verranno esaminate le norme concernenti le Commissioni legislative. Fa poi notare che la facoltà di nominare i tecnici appartiene a tutta la Commissione e non soltanto al Presidente.

CACOPARDO osserva che, normalmente, le Commissioni legislative, quando iniziano lo esame di un disegno di legge, devono rinviare la seduta perché mancano i tecnici necessari. A suo avviso, la norma dello Statuto, la quale stabilisce che i tecnici devono essere nominati dalla Commissione, è di carattere regolamentare e non costituzionale e che pertanto, può essere modificata. E' quindi favorevole all'emendamento Marotta, il quale tende ad ovviare all'inconveniente da lui rilevato; si potrà, se mai, precisare che la Commissione può confermare o meno i tecnici già nominati dal Presidente o aggiungerne altri.

COSTA osserva che ciò potrebbe costituire un pericolo.

BONFIGLIO non ritiene convincente l'interpretazione data dall'onorevole Cacopardo, circa le norme transitorie e di attuazione dello Statuto, ed osserva che i poteri che si vogliono attribuire agli organi direttivi delle Commissioni non possono essere consentiti in regime di democrazia. Fa, quindi, notare che lo inconveniente lamentato in realtà non esiste perché secondo la prassi normalmente segui-

ta, il Presidente nomina, d'accordo con i vari componenti, il relatore, il quale, dopo aver edotto la Commissione sul disegno di legge in esame, indica quali siano i tecnici che, a suo avviso, dovranno essere nominati. I membri della Commissione possono, pertanto, manifestare in proposito, quale sia il loro parere.

MAROTTA, *relatore*, ritira l'emendamento proposto.

FRANCHINA fa notare che, mentre nel secondo comma si ammette che la minoranza possa presentare una propria relazione — il che fa supporre la nomina di un relatore —, il primo comma stabilisce che possa esserne nominato uno solo. Ritiene, pertanto, necessario che il primo comma faccia menzione di due relatori o che fra il primo ed il secondo comma ne venga inserito un altro al fine di chiarire che all'Assemblea possono esser presentate più relazioni.

CACOPARDO condivide l'osservazione dello onorevole Franchina e chiarisce che il relatore nominato dal Presidente all'inizio dell'esame di un disegno di legge può, in seguito, non condividere il parere della maggioranza, il che implica praticamente la sua sostituzione.

Ritiene, comunque, che ciò possa essere precisato con l'aggiunta di un inciso.

FRANCHINA osserva che si può rimediare precisando che il relatore in Commissione viene nominato dal Presidente, mentre quello che dovrà fare la relazione in Assemblea, deve essere nominato dai componenti della Commissione stessa.

MAJORANA ribadisce l'opportunità che il testo dell'articolo venga formulato in modo più chiaro.

BONFIGLIO osserva che il relatore nominato dal Presidente riferirà ordinariamente anche all'Assemblea.

FRANCHINA, in considerazione del fatto che il relatore nominato dal Presidente può esprimere un'opinione di minoranza, ritiene che si debba stabilire che la Commissione nomina il relatore all'Assemblea.

BONFIGLIO propone il seguente emendamento:

Premettere, al secondo comma, le parole: « La Commissione nomina il relatore all'Assemblea ».

MAROTTA, *relatore*, accetta l'emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, dopo avere osservato che la discussione sta assumendo un carattere non pro-

porzionato alla rilevanza della norma, ritiene inopportuna la distinzione proposta in quanto il relatore nominato dal Presidente può benissimo riferire anche all'Assemblea.

BONFIGLIO rileva che il suo emendamento contiene un chiarimento necessario anche al fine di un maggiore rispetto dei principi di democrazia.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, pone il caso in cui la Commissione nomini un relatore che riferisca tanto ad essa quanto all'Assemblea.

BONFIGLIO presenta il seguente altro emendamento:

Sostituire alle parole « della minoranza » le parole « delle minoranze ».

FRANCHINA, in considerazione del fatto che per un disegno di legge molto complesso — come il bilancio — può rendersi necessaria la nomina di diversi relatori, propone il seguente emendamento:

Sostituire, nel primo comma, alle parole: « un relatore » le parole: « uno o più relatori ».

VERDUCCI PAOLA chiede per quali motivi si debbano nominare diversi relatori per un solo affare.

PRESIDENTE spiega che per un affare molto importante — come il bilancio — può rendersi necessaria la nomina di più relatori.

MAROTTA, *relatore*, aggiunge che il caso tipico è dato dallo schema di regolamento interno, per cui è relatore anche l'onorevole Montemagno.

LANZA DI SCALEA ritira anche il secondo emendamento; chiede, però, che esso rimanga agli atti come raccomandazione.

DI MARTINO ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Franchina.

(*E' approvato*)

Pone ai voti il primo comma, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(*E' approvato*)

DI MARTINO suggerisce che anche nel primo emendamento Bonfiglio si dica «uno o più relatori» invece che «un relatore».

BONFIGLIO accetta la modifica.

PRESIDENTE pone ai voti il primo emendamento Bonfiglio con la modifica proposta dall'onorevole Di Martino.

(*E' approvato*)

COSTA propone il seguente emendamento:
Sostituire, nel secondo comma, alle parole: «una propria relazione», le parole: «proprie relazioni».

BONFIGLIO ritira il suo secondo emendamento e si associa a quello dell'onorevole Costa.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Costa.

(*E' approvato*)

Pone ai voti il secondo comma, con le modifiche di cui agli emendamenti Costa e Bonfiglio.

(*E' approvato*)

BONFIGLIO, per regolare il funzionamento delle Commissioni con maggiore celerità, ritiene necessario che si debba usare un termine più rigoroso e non stabilire genericamente che le Commissioni devono presentare le loro relazioni entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

MAJORANA non ritiene che il comma di cui si discute sia posto nella sua sede opportuna, in quanto — a suo avviso — la norma che impone la distribuzione all'Assemblea delle relazioni 48 ore prima della discussione non riguarda il funzionamento delle Commissioni di cui si occupa l'articolo in esame.

PRESIDENTE osserva che la norma riguarda tutte le Commissioni e non solamente quelle permanenti legislative.

FRANCHINA concorda con il rilievo dello onorevole Majorana, in quanto, mentre si può fare obbligo al Presidente della Commissione di presentare le relazioni entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, non si può altresì dare a questi la responsabilità della distribuzione delle relazioni stesse, responsabilità che ricade sulla Presidenza dell'Assemblea.

MAROTTA, *relatore*, insiste nel testo originario in quanto, pur essendo vero che la distribuzione delle relazioni rientra nelle competenze della Presidenza, è da osservare che questi non potrà provvedervi se non avrà ricevuto dalla Commissione le relazioni stesse.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che gli articoli in esame dovrebbero essere discussi insieme a quelli contenuti nella 5^a Sezione, che riguardano il funzionamento delle Commissioni legislative permanenti, per evitare che in un secondo tempo l'Assemblea sia costretta a rivedere quanto ora sta deliberando.

MAJORANA osserva che, in sede di coordinamento, la materia potrà essere sistemata più organicamente.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, crede opportuno evitare fin d'ora che in sede di coordinamento, il regolamento debba essere del tutto rielaborato. L'Assemblea, infatti, avendo già stabilito che la Commissione nomina un relatore all'Assemblea senza determinarne le modalità, ha già creato una norma che è in contrasto con l'articolo 54, per cui le Commissioni legislative nominano per ogni affare un relatore a scrutinio segreto.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Bonfiglio ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« La commissione presenta le relazioni entro trenta giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamata a riferire. »

MAROTTA, *relatore*, osserva che bisognerà tenere presente in altra parte del regolamento la norma che per l'emendamento Bonfiglio viene soppressa, secondo la quale le relazioni devono essere distribuite 48 ore prima della discussione.

FRANCHINA ritiene che l'emendamento proposto dall'onorevole Bonfiglio non s'inquadri bene nell'articolo, poichè, avendo questo già parlato di relazioni, si presuppone che le Commissioni abbiano già compiuto il loro lavoro. A suo avviso, si dovrebbe stabilire che le relazioni vengono inviate alla Presidenza entro cinque giorni dalla ultimazione dei lavori.

BONFIGLIO, insistendo nel suo emendamento, fa osservare all'onorevole Franchina che tutte le norme che si riferiscono al lavoro delle Commissioni devono trovare posto nella sezione che si discute e che riguarda la nomina e le sedute delle Commissioni.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Bonfiglio sostitutivo del terzo comma.

(*E' approvato*)

Pone ai voti l'articolo 25 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(*E' approvato*)

Passa alla Sezione II: Della decadenza e dimissioni.

Art. 26: «I deputati nominati dal Presidente, a norma dell'articolo 6 lettera b), quali componenti la Commissione di verifica dei poteri, non possono rifiutarsi né dare le loro dimissioni.

Qualora la Commissione non rispondesse per un mese agli inviti relativi alla sua prima convocazione, sebbene ripetutamente fatti dal Presidente dell'Assemblea, o non fosse possibile raggiungere nello stesso tempo il numero legale, lo stesso Presidente provvede a rinnovare la Commissione, informando l'Assemblea del motivo della rinnovazione. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere, nel primo comma, le parole: « a norma dell'articolo 6 lettera b) »;

sopprimere, nel secondo comma, le parole: « sebbene ripetutamente fatti dal Presidente dell'Assemblea ».

MAROTTA, relatore, li accetta a nome della Commissione.

COLAJANNI POMPEO, in relazione al secondo emendamento Napoli, presenta il seguente emendamento:

Sostituire, nel secondo comma, alle parole: « lo stesso Presidente » le parole « il Presidente dell'Assemblea ».

MAROTTA, relatore, lo accetta.

RAMIREZ sarebbe favorevole alla soppressione del secondo comma poichè, essendo la nomina dei componenti della Commissione di verifica dei poteri devoluta al Presidente dell'Assemblea, è responsabilità di questi nominare persone particolarmente capaci ad assolvere tale funzione che, indubbiamente, è importantissima. A suo avviso, infatti, il secondo comma, che dà facoltà al Presidente dell'Assemblea di modificare quella Commissione di convalida che non si riunisse per un mese, è in contrasto con il primo ove si stabilisce che i deputati chiamati a far parte di tale Commissione non possono né rifiutarsi, né dimettersi. Peraltra, ammettendo che la Commissione può essere modificata, si deve ammettere anche che non potrà funzionare, poichè la Commissione modificata potrebbe anche non riunirsi per un mese e dar luogo a nuove nomine e così via di seguito.

Sostiene, pertanto, che la responsabilità al riguardo deve essere lasciata al Presidente dell'Assemblea che nomina la Commissione; altrimenti, si dovrà stabilire che la Commissione stessa viene eletta dall'Assemblea.

PRESIDENTE fa presente che questa norma è costante sia nei regolamenti della Camera che del Senato. Il Presidente, peraltro, non potrebbe fare diversamente nel caso in cui la Commissione di verifica dei poteri non si riunisca.

Pone separatamente ai voti i due emendamenti Napoli e l'emendamento Colajanni.

(*Sono approvati*)

Pone ai voti l'articolo 26 con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 27:

« Qualora un componente di una Commissione non partecipi per tre sedute consecutive, senza giustificazione, alle riunioni della stessa, può essere dichiarato decaduto, ed, in ogni caso, perde l'indennità parlamentare per un mese.

A tal fine, il Presidente della Commissione deve comunicare al Presidente dell'Assemblea il nome del deputato.

Il Presidente dell'Assemblea pone all'ordine del giorno della seduta successiva la dichiarazione di decadenza e l'eventuale sostituzione. »

DI MARTINO suggerisce di specificare che il deputato il quale non partecipi per tre volte consecutive ad una riunione della Commissione decade da componente della Commissione stessa, per evitare che si possa intendere che egli viene privato del suo mandato parlamentare.

PRESIDENTE osserva che l'eventualità prospettata dall'onorevole Di Martino non può verificarsi, in quanto l'articolo in discussione si riferisce ai deputati componenti delle Commissioni.

STARABBA DI GIARDINELLI, dopo avere dichiarato di essere favorevole alle sanzioni previste per i deputati che non partecipano alle sedute delle Commissioni, ritiene opportuno precisare che l'avviso di convocazione di una riunione deve essere ricevuto dal componente almeno cinque giorni prima della seduta per evitare che l'assenza sia causata dal fatto che l'invito sia stato inviato la mattina per il pomeriggio, come talvolta è avvenuto.

PRESIDENTE osserva che questo sarebbe un motivo di giustificazione.

STARABBA DI GIARDINELLI insiste nel suo rilievo.

BONFIGLIO, premesso che le sanzioni che si vogliono cominicare per i deputati che non partecipano alle sedute delle Commissioni non hanno alcun precedente, pone in evidenza come sia mortificante per la prima Assemblea regionale siciliana sancire una norma del genere. (*Commenti*)

E', peraltro, favorevole alla soppressione

dell'articolo, raccomandando nel contempo, che le Commissioni siano convocate con un preavviso di diversi giorni, per dare così modo ai deputati di partecipare alle sedute, e ciò secondo il rilievo dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, che ritiene giustificato.

VERDUCCI PAOLA è del parere che una sanzione sia necessaria.

PRESIDENTE ritiene che la sanzione proposta sarebbe bene appresa dal popolo. (*Commenti*)

COSTA concorda con l'onorevole Bonfiglio ed osserva che non si può privare dell'indennità parlamentare quel deputato che si assenta dalle riunioni delle Commissioni, poichè queste importano un gettone di presenza che è diverso dall'indennità parlamentare. Questa ultima potrebbe essere tolta, se mai, per le assenze alle sedute dell'Assemblea.

E' favorevole alla soppressione proposta dall'onorevole Bonfiglio; ma in via subordinata, pur ritenendo mortificante ogni sanzione, presenta il seguente emendamento sostitutivo:

« Qualora un componente di una Commissione si assenti senza previa giustificazione da tre sedute consecutive, il Presidente dell'Assemblea lo dichiara decaduto da componente di detta Commissione ».

Ne dà ragione, facendo presente che, lasciando all'Assemblea la facoltà di dichiarare decaduto un componente di una Commissione, ciò non avverrà mai.

STABILE concorda con i precedenti oratori sulla gravità della sanzione. Ritiene, però, giustificato il rilievo dell'onorevole Starrabba di Giardinelli e sostiene la necessità che gli avvisi di convocazione siano inviati molti giorni prima della riunione alla quale si riferiscono.

APIENZA GIUSEPPE non appartiene a nessuna Commissione, per cui la discussione non lo riguarda personalmente. Ritiene, però, offensiva per la funzione parlamentare la sanzione proposta, alla quale è favorevole lo onorevole Verducci, forse, per la mentalità acquisita nell'ambiente scolastico.

VERDUCCI PAOLA replica che non è necessaria tale mentalità per affermare la necessità che le Commissioni lavorino onde consentire all'Assemblea di funzionare realmente.

APIENZA GIUSEPPE, dopo aver rilevato che l'onorevole Verducci aveva il diritto di chiedere la parola per fatto personale e non di interromperlo, precisa che la sua osservazione non voleva essere offensiva poichè con-

sisteva nel porre in evidenza un atteggiamento giustificabile in una scuola elementare, ma non in una Assemblea legislativa, dove ognuno deve sentire il proprio dovere al di sopra di qualsiasi questione finanziaria o sanzione. Il deputato deve adempiere ai suoi doveri e può essere, se mai, punito con una sanzione morale, ma non privato dell'indennità parlamentare.

PRESIDENTE ricorda di avere, in una precedente seduta, comunicato che erano pervenute moltissime segnalazioni di assenze dalle riunioni delle Commissioni. (*Commenti*).

COLAJANNI POMPEO osserva che l'indennità parlamentare ha un carattere alimentare per molti deputati che hanno abbandonato il loro lavoro per adempiere pienamente al loro mandato.

VERDUCCI PAOLA pone in evidenza una verità incontestabile: il Presidente ha dovuto molte volte richiamare all'ordine i deputati dichiarando che non è possibile continuare il lavoro in Assemblea se le Commissioni non potranno funzionare per mancanza di numero legale. Nonostante tali richiami, il piano di lavoro concordato da tutti i Presidenti delle Commissioni convocati dal Presidente della Assemblea, non ha potuto essere svolto perchè molto spesso le riunioni delle Commissioni non hanno potuto aver luogo per mancanza di numero legale, con la spiacevole conseguenza che i deputati non residenti a Palermo sono dovuti ripartire senza avere assolto al loro mandato. Fa notare che il mancato funzionamento delle Commissioni si risolve in un danno per i lavori dell'Assemblea e, pertanto, anche per il popolo siciliano. (*Commenti*).

Aggiunge che la misura della decadenza non può costituire una sanzione della quale molti si cureranno, in quanto coloro i quali non partecipano abitualmente alle sedute delle Commissioni sono già decaduti per loro volontà. (*Vivaci proteste a sinistra*)

LO MANTO non è favorevole alla norma in discussione, in quanto ritiene che l'Assemblea perderebbe il suo prestigio se istituisse una sanzione pecuniaria che, in effetti, è una multa. Sostiene pertanto che si possa raggiungere ugualmente lo scopo, dichiarando decaduto quel deputato che si assenti senza giustificato motivo per tre riunioni continue, e infliggendogli altresì la censura in pubblica seduta. (*Consensi dalla sinistra*)

CACOPARDO ritiene anticonstituzionale l'articolo in discussione poichè vi è una norma fondamentale costituzionale che attribuisce all'assegno parlamentare un carattere obbligato

rio, in quanto il deputato non può rinunziarvi. Dopo aver rilevato che la Commissione da lui presieduta ha lavorato sempre regolarmente e soltanto qualche volta non ha raggiunto il numero legale per motivi contingenti, pone in evidenza che la norma non deve avere un carattere repressivo; bensì lo scopo di far lavorare le Commissioni; non si può ammettere, pertanto, che la sanzione pecuniaria possa costituire uno stimolo ad una maggiore diligenza senza mortificare, con ciò, la funzione del mandato parlamentare. Se qualche deputato viene meno al suo dovere, sarà sufficiente — a suo avviso — dichiararne la decadenza ed infliggergli la censura, e di conseguenza, la denuncia all'opinione pubblica, in quanto la vera sanzione la darà il cittadino alle elezioni.

FRANCO, dopo avere osservato che necessita, perchè le Commissioni funzionino, un pungolo speciale, non perchè i deputati regionali siano meno diligenti di quelli nazionali, ma soltanto in quanto sono impegnatissimi nel loro ufficio essendo l'Assemblea soltanto di 90 membri, dichiara che la Commissione è paga di avere suscitato la presente discussione

COSTA osserva che sarebbe stato meglio non suscitarla.

FRANCO vuole, inoltre, sottolineare e chiaramente affermare la necessità che le Commissioni lavorino al completo dei loro componenti, i quali devono capire che il loro è un posto di responsabilità e di lavoro.

COLAJANNI POMPEO è del parere che il deputato debba essere depolato alla seconda assenza ingiustificata ed automaticamente dichiarato decaduto alla terza.

STARABBA DI GIARDINELLI suggerisce che, ai fini dell'applicazione di una qualsiasi sanzione, l'assenza deve protrarsi per tre sedute consecutive ed in tre giorni diversi poichè spesso avviene che le Commissioni si riuniscono varie volte in uno stesso giorno.

FRANCHINA fa notare che il mandato parlamentare impegna molte volte il deputato fuori dalla sua sede normale, per cui lo stesso può non venire a conoscenza delle riunioni delle Commissioni e, quindi, non giustificarsi.

A suo avviso, molti inconvenienti potrebbero essere superati migliorando il sistema delle convocazioni e scegliendo, per i lavori delle Commissioni, dei periodi che — come quelli successivi alla sessione parlamentare od immediatamente precedenti — possano essere più frequentati. Peraltro, pur essendo convinto che il deputato deve dedicarsi con passio-

ne al suo ufficio, non può ammettere che questo implichi l'eroica rinunzia ad ogni altra attività, perchè, in tal caso, esso dovrebbe risiedere a Palermo.

Ritiene, altresì, che le Commissioni non si riuniscono al completo perchè i Commissari residenti a Palermo si assentano sovente. (*Commenti*)

Propone, infine, di applicare la sanzione della deplorazione per quei deputati che si assentino per tre riunioni consecutive in giorni diversi. Ritiene tale sanzione molto efficace, poichè la deplorazione fatta in seduta pubblica e comunicata dalla stampa equivale ad informare l'opinione pubblica che quel deputato non fa onore al suo mandato.

ALESSI, *Presidente della Regione*, non ritiene che la sanzione proposta possa, a lungo andare, avere un risultato efficace.

PRESIDENTE osserva che si potrebbe adottare il sistema di cui all'articolo 36 del regolamento della Camera dei deputati, secondo il quale i nomi dei deputati assenti senza regolare congedo vengono pubblicati nel giornale ufficiale. L'Assemblea potrebbe stabilire di pubblicare i nomi dei deputati assenti nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

MAROTTA, *relatore*, precisa che la sanzione proposta al terzo comma dell'articolo 27 riveste carattere di gravità tale da indurre i deputati componenti delle Commissioni ad adempiere alla loro funzione con la massima diligenza. Nessun deputato vorrà, infatti, correre il rischio di dovere discolparsi davanti all'Assemblea per la sua negligenza, esponendo il proprio decoro alle ovvie ripercussioni che un fatto simile, riportato dalla stampa, potrà avere.

In definitiva, tale sanzione è una misura disciplinare più grave della perdita dell'indennità.

COSTA chiede quale decisione prenderà la Assemblea nel caso in cui il deputato presenta una qualsiasi giustificazione, anche successiva, alla quale l'Assemblea, per ovvie ragioni, non può non prestare fede.

Insiste, pertanto, nel suo emendamento sostitutivo.

MAROTTA, *relatore*, fa osservare che la giustificazione non può essere preventiva.

COSTA ribadisce che la giustificazione successiva annulla, in definitiva, l'efficacia della sanzione.

FRANCHINA concorda con l'onorevole Costa ed aggiunge che la giustificazione preventiva è sempre possibile, poichè l'assenza, per

dar luogo alla sanzione, deve protrarsi per tre riunioni consecutive.

Ritiene, altresì, che la misura della decadenza, che viene inflitta *ex abrupto*, sia stata suggerita allo scopo di controbilanciare la soppressione della sanzione pecuniaria, sulla quale concordano unanimemente l'Assemblea e la stessa Commissione.

La decadenza in tal modo inflitta è, comunque, una misura disciplinare troppo grave tanto più che lo scopo si può ugualmente raggiungere con la censura, la cui eventuale applicazione consigliera il deputato a rassegnare le dimissioni da Commissario.

MAROTTA, *relatore*, chiarisce che l'efficacia intimidatoria della sanzione di cui al terzo comma del testo proposto dalla Commissione è costituita dalla discussione in seduta pubblica sulla decadenza dall'incarico, da infliggere al Commissario negligente, con la conseguente eventuale sostituzione.

FRANCHINA ritiene opportuno limitarsi alla censura, tanto più che il Presidente ha la facoltà di revocare il Commissario che si assenti reiteratamente dalle riunioni della Commissione.

COLAJANNI POMPEO è del parere di infliggere il provvedimento della censura e, successivamente, quello della decadenza.

ALESSI, *Presidente della Regione*, concorda ed aggiunge che la decadenza dovrà essere decisa, di diritto, dal Presidente dell'Assemblea senza che sia necessario ricorrere al pubblico giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE ritiene, però, che tale pubblico giudizio costituisca una sanzione molto più efficace.

ALESSI, *Presidente della Regione*, presenta il seguente emendamento sostitutivo dello articolo 27:

« Qualora un componente di Commissione si assenti senza giustificato motivo il Presidente dell'Assemblea gli infliggerà la censura.

In caso di ulteriore assenza sempre ingiustificata il Presidente dell'Assemblea lo dichiarerà decaduto dandone comunicazione all'Assemblea e disponendo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione ».

FRANCHINA propone di aggiungere al primo comma dell'emendamento Alessi dopo le parole « tre sedute consecutive » le parole « ed in giorni diversi ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, accetta tale modificazione.

MAJORANA propone di aggiungere al secondo comma dell'emendamento Alessi, dopo le parole: « Presidente dell'Assemblea », l'inciso: « su segnalazione del Presidente della Commissione ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, concorda.

PRESIDENTE suggerisce, per ragioni formali, di modificare la seconda parte dello emendamento Alessi come segue:

« In caso di ulteriore assenza sempre ingiustificata, il Presidente dell'Assemblea lo dichiara decaduto.

Della censura e della decadenza viene data comunicazione all'Assemblea.

Il provvedimento di decadenza viene inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, accetta la modifica.

MAROTTA, *relatore*, accetta, a nome della Commissione, l'emendamento sostitutivo Alessi così modificato.

PRESIDENTE lo pone ai voti.
(*E' approvato*)

Passa all'articolo 28:

« Il deputato che non intenda partecipare alle sedute di una Commissione, deve rassegnare le dimissioni al Presidente dell'Assemblea a mezzo del Presidente della Commissione.

Il Presidente dell'Assemblea pone all'ordinine del giorno della seduta successiva l'eventuale sostituzione ».

COSTA ritiene pleonastico il primo comma. Ne propone la soppressione.

ALESSI, *Presidente della Regione*, chiarisce che il primo comma costituisce la necessaria premessa del secondo.

COSTA non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 28.
(*E' approvato*)

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 18.

La seduta è rinviata alle ore 17, con l'ordinine del giorno già comunicato nella precedente seduta pomeridiana.